



Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi
Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

RELAZIONE TECNICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "PEPITO" – LOTTO 1

In data 31/07/2021 scadrà il contratto rep.bis n. 5471/2016 prorogato per l'intero a.e.2020/2021 con Determina Dirigenziale n. 1846/2020, tra il Comune di Faenza e la Zerocento Soc. Coop. onlus per la gestione del nido comunale d'infanzia denominato "Pepito", sito a Faenza in via Laghi n.71, con il quale è stato garantito il servizio di nido d'infanzia per 69 bambini (massima capienza del nido) con un apertura annuale pari a 11 mesi;

Rilevato che la gestione esternalizzata del nido, iniziata già da numerosi anni, ha dato risultati soddisfacenti in termini qualitativi e di contenimento dei costi, si ritiene opportuno procedere con un nuovo affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia "PEPITO" ad un soggetto esterno per il periodo 01/09/2021 – 31/07/2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni educativi pertanto fino al 31/07/2027.

Verificato, inoltre, che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER, corrispondente alle caratteristiche che si intendono dare al servizio, si ritiene necessario procedere attraverso una gara pubblica.

In considerazione della tipologia di servizio, si ritiene opportuno addivenire alla scelta del contraente e all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R.19/1/2016 "Servizi educativi per la Prima Infanzia. Abrogazione della L.R. Del 10 gennaio 2000", il servizio verrà affidato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico – qualitativi (quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra personale e bambini, l'offerta di attrezzature e di prezzo).

Quale metodo per l'attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, in virtù del basso peso attribuitogli pari a 15 punti dei 100 del punteggio assoluto, applicando quanto definito dall'ANAC nelle "Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, recanti – offerta economicamente più vantaggiosa" Approvata dal Consiglio dell'Autorità Delibera n. 1005 del 21 Settembre 2016 e aggiornata con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 Maggio 2018, si è scelto di impiegare la formula "Lineare semplice" e non una diversa formula che disincentiva la competizione sul prezzo e viceversa, pertanto verrà applicata la seguente espressione:

$$Ci = Ri/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente dell'offerta economica del concorrente iesimo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo

Rmax = ribasso percentuale offerto più elevato

Le ditte partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere:

1. specifiche capacità economiche/finanziarie ed particolare avere un fatturato medio annuo (anno solare) non inferiore a € 550.000 (IVA esclusa) riferito alla gestione di

servizi educativi per la prima infanzia espletato nei tre esercizi annuali 2017/2018/2019;

Si è scelto di non inserire in tale conteggio il fatturato medio annuo dell'anno 2020 in quanto la chiusura dei servizi educativi, dal 24 Febbraio 2020 protratta fino al termine dell'anno educativo 2019/2020 a causa dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potrebbe aver considerevolmente alterato i bilanci economici di tale gestione, tanto da non essere in alcun modo rappresentativi della reale situazione economica e verifica della capacità finanziaria necessaria alla gestione del servizio.

2. specifici requisiti di capacità tecnica e professionale ed in particolare aver gestito r almeno un (1) nido per l'infanzia per almeno 3 anni educativi nel periodo 2013 - 2019 con un numero non inferiore a 69 bambini;

Si è scelto di non inserire in tale conteggio la gestione per l'anno 2020 in quanto la chiusura dei servizi educativi, dal 24 Febbraio 2020 protratta fino al termine dell'anno educativo 2019/2020 a causa dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potrebbe dare origine a dei fraintendimenti nel conteggio delle annualità di attività, tanto da essere un dato in alcun modo rappresentativo della effettiva situazione relativa alla capacità tecnica e professionale necessaria alla gestione del servizio.

A questo scopo, si evidenzia che il nido d'infanzia "PEPITO" - sito in via Laghi 71 - Faenza, è organizzato con quattro sezioni, per una ricettività massima di 69 posti bambino di età compresa tra 10 e 36 mesi, così indicativamente articolate: Sezione Lattanti di età tra 10 e 12 mesi (posti 11), una sezione di semidivezzi di età tra 13 e 24 mesi (posti 13), sezione divezzi di età tra 25 e 36 mesi (posti 23) e sezione mista (posti 22); la composizione delle sezioni suddivisa per età può variare a seconda delle annualità e delle frequenze nel rispetto della massima capienza del nido.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16,30 nel periodo dal 1° settembre al 31 luglio, con esclusione delle festività nazionali e delle vacanze natalizie e pasquali previste dal calendario scolastico regionale.

Inoltre sono previsti servizi di Post Orario dalle 16,30 alle 18,30 attivati qualora ci siano richieste da parte degli utenti.

A fronte della composizione del nido sopra descritta è prevista la presenza di n. 10 educatori a tempo pieno, n. 3 ausiliari a tempo pieno e una a tempo parziale e di un coordinatore pedagogico per 6 ore settimanali.

Il servizio di ristorazione è assicurato ai bambini, tramite la fornitura dei pranzi, delle merende oltre che dei brodi e alimenti frullati se necessari per i bambini al di sotto dell'anno da parte del gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale secondo le specifiche tabelle di menù predisposti dal servizio dietetico scolastico dell'Unione della Romagna Faentina e con le modalità previste nello specifico contratto di servizio.

Supponendo di conservare la medesima organizzazione del servizio fin qui adottata per il nido d'infanzia, in ragione dei risultati soddisfacenti ottenuti, si è provveduto a definire l'importo da porre a base d'asta avendo a riferimento:

- il profilo del costo del personale, calcolato sulla base delle Tabelle Provinciali recepite il 05/03/2020 relative al CCNL delle Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 28 marzo 2019 sottoscritto da CONFCOOPERATIVE-FEDERSILIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETA', FP-CGIL, FISASCAT -CISL, UIL-FPT E UILTUCS con decorrenza dal mese di Settembre 2020;
- il profilo delle spese manutenzioni, utenze;
- gli oneri gestionali;
- oneri della sicurezza;

Il risultato è rappresentato nella tabella di seguito riportata.

La tabella analitica a tal fine elaborata, evidenzia una risultanza finale per la definizione della base d'asta per la gara pari a **€ 675,00** +IVA mensili a bambino per ogni utente iscritto a tempo pieno, per un totale, riferito alla intera capienza del nido (69 bambini) e al periodo di apertura annuale del nido (11 mesi), di **€ 513.325,00** annui, comprensivi di annui € 1000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa e di **€ 1.539.975,00** di cui € 3000,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa, per l'intero periodo contrattuale;

l'eventuale rinnovo del contrattuale di tre anni educativi comporta il costo complessivo di € **1.539.975,00** comprensivi di € 3000,00 per oneri della sicurezza IVA esclusa.

Si precisa che al costo mensile a bambino che l'ente dovrà sostenere, come definito dall'espletamento della procedura di gara, sarà applicata:

- una riduzione del 27% per ogni iscritto a tempo parziale in virtù del minor tempo di presenza all'interno del servizio;
- un incremento del 10%, per il periodo da Settembre a Dicembre di ogni anno educativo, per i bambini inseriti nella sezione "lattanti" in virtù dei maggiori costi sostenuti per la gestione dei bambini di età inferiore ai 12 mesi;

Si precisa che il servizio di nido d'infanzia denominato "Pepito" costituisce un unico lotto funzionale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 si individua quale spese per la mano d'opera complessiva per l'intero periodo contrattuale la somma di € **442.243,12** per anno educativo.

Si ritiene opportuno adottare la modalità di determinazione del corrispettivo basata sul numero di bambini effettivamente iscritti e frequentanti il servizio di nido.

Il servizio di nido prevederà la corresponsione di una retta di frequenza da parte delle famiglie i cui bambini frequentano il nido, definita sulla base di quanto prevede il Regolamento Comunale di Gestione del Nido non influenzata dai costi di gestione del servizio.

STIMA COSTI – NIDO D'INFANZIA "PEPITO" FAENZA							
A) COSTO DEL LAVORO							
(CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – Tabelle Costo del Lavoro Prov. Ravenna – marzo 2020)							
Personale	Numero	Costo orario -Tabelle Min. Costo del Lavoro Settembre 2020 Tabelle Costo del Lavoro Provincia di Ravenna di Marzo 2020	Ore sett.	Ore sett. complessive per tutti gli operatori	Settimane	Totale ore	Costo
a) Educatori (D1)	10	€ 21,77	35,00	350	44,00	15400	€ 335.258,00
c) Ausiliari (B1)	3,5	€ 19,04	34,00	119	44,00	5236	€ 99.693,44
d) Pedagoga (E2)	1	€ 27,62	6	6	44,00	264	€ 7.291,68
						TOTALE	20900 € 442.243,12
B) ALTRI COSTI A CARICO DEL GESTORE							
f) formazione		€ 7.700,00					
g) Spese diverse (prodotti igienici, acquisti vari (comprensivo di DPI), materiale didattico, manutenzioni, utenze)		€ 18.000,00					
h) Oneri gestionali (assicurazioni, amministrativi, finanziari, coord. tecnici gestionali) calcolato in % sul costo del personale		€ 44.224,31					
Totale		€ 69.924,31					
			IVA 5%	TOTALE			
COSTO TOTALE (A+B)		€ 512.167,00	€ 25.608,35	€ 537.775,35			
COSTO MENSILE A BAMBINO (PER MAX ...BAMBINI)		€ 674,79	€ 33,74	€ 708,53			
COSTO/BASE D'ASTA CON ARROTONDAMENTI		€ 675,00	€ 33,75	€ 708,75			
COSTO/BASE D'ASTA TOTALE ANNUALE		€ 512.325,00	€ 25.616,25	€ 537.941,25			
ONERI ANNUALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		1000					
COSTO/BASE D'ASTA TOTALE ANNUALE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 513.325,00	€ 25.666,25	€ 538.991,25			

Il Dirigente del Settore
Cultura Turismo Promozione
Economica e Servizi Educativi
(d.ssa Benedetta Diamanti)



Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi
Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE "PEPITO", SITO IN FAENZA, VIA
LAGHI 71,
PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024 CON DECORRENZA DAL 01/09/2021**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Principi, finalità e modalità di svolgimento del servizio nido.....	4
Art. 2.1 - Principi e finalità del servizio.....	4
Art. 2.2 - Modalità generali di svolgimento del servizio.....	4
Art. 2.3 - Caratteristiche della struttura.....	4
Art. 2.4 - Orari e calendario scolastico.....	5
Art. 2.5 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini.....	5
Art. 2.6 - Progetto pedagogico/educativo.....	5
Art. 3 - Servizio di prolungamento orario.....	5
Art. 4 - Coordinamento Pedagogico	6
Art. 5 - Personale.....	6
Art. 6 - Formazione del personale.....	7
Art. 7 - Partecipazione delle famiglie.....	8
Art. 8 - Servizio di mensa.....	8
Art. 9 - Pulizie.....	8
Art. 10 - Locali e attrezzature.....	8
Art. 11 - Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	12
Art. 12 - Oneri a carico dell'Esecutore.....	12
Art. 13- Oneri a carico del Committente.....	13
Art. 14 - Monitoraggio del servizio - verifiche e controlli.....	13
Art. 15 - Durata del contratto.....	14
Art. 16 - Referenti.....	14
Art. 17- Direttore dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 18 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	15
Art. 19 - Termine per la stipulazione del contratto.....	16
Art. 20 - Controllo amministrativo-contabile. Contestazioni e riserve.....	16
Art. 21 - Attività di controllo in corso di esecuzione.....	16
Art. 22 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 23 - Rapporti tra Esecutore e Committente per interruzione servizio a seguito di provvedimenti dell'Autorità sovraordinata.....	18
Art. 24 - Scioperi.....	19
Art. 25 - Anticipazione e corrispettivo.....	19
Art. 26 - Pagamento.....	20
Art. 27 - Cessione del credito.....	21
Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 29 - Subappalto - Subcontratto.....	23
Art. 30 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva.....	24
Art. 31 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza(DUVR.....	24
Art. 32 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva.....	25
Art. 33 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto e revisione prezzi.....	25
Art. 34 - Conto finale e Verifica di conformità	25
Art. 35 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione.....	26
Art. 36 - Responsabilità dell'Esecutore.....	27
Art. 37 - Penalità.....	27
Art. 38 - Modalità di applicazione delle penalità.....	28
Art. 39 - Risoluzione del contratto.....	28
Art. 40 - Clausola risolutiva espressa.....	29
Art. 41 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto.....	29
Art. 42 - Effetti della risoluzione.....	30
Art. 43 - Garanzia definitiva.....	30
Art. 44 - Recesso.....	31
Art. 45 - Cessione del Contratto.....	31
Art. 46 - Protezione dati personali.....	31

<u>Art. 47 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....</u>	31
<u>Art. 48 -Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.....</u>	32
<u>Art. 49 - Clausola sociale.....</u>	32
<u>Art. 50 - Domicilio legale.....</u>	33
<u>Art. 51 - Controversie.....</u>	33
<u>Art. 52 - Normativa applicabile.....</u>	33
<u>Art. 53 - Spese contrattuali.....</u>	33
<u>Art. 54 - Allegati.....</u>	33

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione, da parte dell'impresa aggiudicataria, di seguito denominata «Esecutore», del servizio educativo di nido d'infanzia, da svolgersi nei locali ad uso nido di proprietà del Comune di Faenza, denominato "Pepito", di seguito indicato come «nido», posto in Faenza, in Via Laghi 71, con le modalità descritte negli articoli successivi.

L'ente Committente è l'Unione della Romagna Faentina (alla quale aderisce il Comune di Faenza), Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA) tramite la Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina di cui alle convenzioni n. 355 del 28/04/2016 e n. 458 del 28/12/2017 e ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b), del Codice.

Si precisa che con la convenzione Rep. n. 387 del 23/12/2016, il Comune di Faenza ha conferito all'Unione della Romagna Faentina le funzioni relative ai servizi educativi. Per effetto del trasferimento la sottoscrizione dei contratti di appalto per la gestione degli asili nido per tutti i Comuni dell'Unione è stata trasferita all'Unione della Romagna Faentina.

2. L'appalto è disciplinato dal presente capitolato e dall'offerta presentata dall'Esecutore in sede di gara.

Art. 2 - Principi, finalità e modalità di svolgimento del servizio nido

Art. 2.1 - Principi e finalità del servizio

1. Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e alle bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il servizio ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di un progetto pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, il nido d'infanzia può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il nido d'infanzia garantisce la somministrazione del pasto e, se a tempo pieno, il riposo pomeridiano. Per il funzionamento del nido "Pepito" si rimanda agli articoli successivi.

Art. 2.2 - Modalità generali di svolgimento del servizio

1. Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente capitolato, nel complesso, la gestione del servizio dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia igienico - sanitaria, in materia di sicurezza, alla L.R. 19/2016, alla Direttiva Regionale approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1564/2017, ai Regolamenti comunali inerenti il servizio oggetto dell'appalto e a tutte le disposizioni normative o regolamentari che potranno essere emanate in materie inerenti al servizio oggetto del presente appalto, durante il periodo di validità dello stesso.
2. Dovrà essere garantito il possesso e mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15-16 della L.R. 19/2016 e l'accreditamento di cui all'art. 17-18 della L.R. 19/2016.

Art. 2.3 - Caratteristiche della struttura

1. Il servizio educativo di "nido" è organizzato per sezioni, per una ricettività massima di 69 posti bambino (60 + 15%) di età compresa tra 10 e 36 mesi, così indicativamente articolate: n. 1 sezione lattanti per bambini da 10 ai 12 mesi - 11posti/bambino; n. 1 sezione per semidivezzi di età dai 12 ai 24 mesi - 13 posti/bambino, n. 1 sezione per divezzi di età dai 24 ai 36 mesi - 23 posti/bambino e n. 1 sezione mista - 22 posti/bambino. La suddetta composizione per fasce di età riguarda un assetto ipotetico per il massimo della capienza disponibile del nido. Il numero e la composizione delle sezioni potrà variare in relazione ad ogni anno educativo e saranno determinate come precisato al successivo art. 2.5.

2. In alcuni casi, in accordo con il Servizio competente dell'ente, si potranno prevedere sezioni eterogenee, da realizzare sulla base di un progetto di fattibilità pedagogico predisposto dall'esecutore e approvato dal coordinatore Pedagogico dell'Ente.
3. Il Committente, in presenza di richiesta da parte dell'utenza, si riserva di trasformare alcuni dei posti a tempo pieno in posti ad orario part-time.

Art. 2.4 - Orari e calendario scolastico

Il servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) l'orario giornaliero con modalità a tempo pieno prevede n. 7,30 ore (dalle ore 7,30 alle ore 16,30) con possibilità di uscita dalle 16,00 alle 16,30;
- b) l'orario giornaliero, negli eventuali posti part-time con pasto non sarà inferiore a n. 6 ore (dalle ore 7,30 alle ore 14.00) con possibilità di uscita dalle 13,30 alle 14,00;
- c) prolungamento orario dalle ore 16,30 alle ore 18.30 organizzato come precisato nel successivo art. 3
- d) tutte le sezioni funzioneranno dal Lunedì al Venerdì, per un calendario di apertura annuale che prevede il funzionamento del servizio per almeno 11 mesi (dal 1° Settembre al 31 Luglio), con esclusione delle festività di rilevanza nazionale e delle vacanze natalizie e pasquali previste dal calendario scolastico regionale. Ulteriori sospensioni dell'attività educativa potranno essere previste dal Committente;

Art. 2.5 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

1. L'ammissione degli utenti ai servizi e quindi la gestione delle domande di iscrizione e la predisposizione delle graduatorie, sono disposte dal Committente secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Le ammissioni dei bambini potranno variare in relazione ad ogni anno educativo. Il Committente comunicherà entro il mese di giugno il numero complessivo di posti e concorderà l'articolazione delle sezioni prevista per l'anno educativo entrante, nel rispetto della capienza massima definita al precedente art. 2.3.
3. In caso di ritiro di un bambino, il Committente provvede alla sostituzione fino all'esaurimento delle domande accolte. L'Esecutore s'impegna ad accogliere tutti i bambini inviati dal Committente fino alla completa copertura dei posti disponibili, a indirizzare al Committente le famiglie intenzionate a rinunciare e a segnalare il protrarsi di assenze non giustificate.

Art. 2.6 - Progetto pedagogico/educativo

1. L'Esecutore deve presentare ogni anno, entro il 30 agosto, il progetto pedagogico del servizio redatto secondo le Linee guida approvate con specifica deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna e in coerenza con quanto indicato in sede di offerta.
2. L'Esecutore inoltre deve presentare ogni anno, entro il 30 novembre e comunque prima dell'Assemblea generale dei genitori, il progetto educativo redatto in coerenza con il progetto pedagogico.
3. Il Committente ha facoltà di chiedere modifiche al progetto pedagogico ed educativo, previo accordo con l'Esecutore, per adattarli alle effettive esigenze del servizio.

Art. 3 - Servizio di prolungamento orario

1. Il Servizio di prolungamento orario è un servizio educativo da realizzare, presso il nido, in orario pomeridiano, in continuità con l'attività del mattino, rivolto ai bambini iscritti e frequentanti il nido medesimo. Viene effettuato presso i locali del nido a seguito di specifica richiesta da parte delle famiglie interessate.
2. Il servizio deve essere garantito nel periodo di apertura del nido, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 18.30, per l'intera durata dell'anno educativo, con decorrenza di norma dal 15 del mese di settembre.
3. Le ammissioni al servizio vengono disposte dal committente sulla base delle richieste pervenute.

Art. 4 - Coordinamento pedagogico

1. Nella gestione del servizio educativo oggetto del presente capitolato, l'Esecutore si avvale della presenza e dell'attività di un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali vigenti.
2. Il Coordinatore pedagogico deve:
 - a) mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinatore pedagogico del Committente, attraverso specifici incontri periodici concordati, al fine di promuovere l'integrazione tra i servizi per la prima infanzia e garantire la qualità e coerenza del sistema educativo territoriale. A tale scopo, inoltre, è tenuto alla partecipazione agli incontri ed alle iniziative del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), previsti dalla normativa regionale;
 - b) svolgere compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di supervisione dei progetti pedagogici, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di promozione e valutazione della qualità del servizio, di raccordo con i servizi educativi, sociali e sanitari e di collaborazione con le famiglie;
 - c) presentare al Committente il progetto pedagogico ed educativo di cui all'art. 2.6, unitamente al piano annuale della formazione rivolta al personale che opera nei servizi oggetto di appalto;
 - d) predisporre la relazione sull'attività svolta di cui all'art. 14.

Art. 5 - Personale

1. Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dall'Esecutore con il proprio personale che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con il Committente, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti dello stesso e risponderà del proprio operato al responsabile dell'esecuzione.
2. Gli educatori svolgono funzioni e compiti di carattere educativo rivolti ai minori presenti nel nido, finalizzati alla gestione degli stessi minori, all'attuazione del progetto pedagogico, al rapporto di collaborazione con i colleghi, alle relazioni con le famiglie, alla preparazione delle esperienze di gioco quotidiane nonché alla cura delle attrezzature e del materiale ludico - didattico. Sono responsabili della cura, della somministrazione del pasto, del cambio e dell'igiene dei bambini; prevengono e segnalano eventuali problemi sia fisici che psicologici dei bambini. In questi casi, la segnalazione deve essere indirizzata al coordinatore pedagogico che provvede a richiedere i necessari interventi all'AUSL competente e al Settore Servizi alla Comunità del Committente.
3. Gli addetti ai servizi generali svolgono funzioni rivolte ai minori, di supporto educativo, logistico e materiale alle attività svolte dal personale educativo nell'ambito del nido, con specifici compiti di sorveglianza, pulizia e igiene dei locali al fine di garantire il costante utilizzo degli stessi, nonché cura delle attrezzature e del materiale ludico - didattico. Svolgono anche i compiti relativi alla distribuzione del vitto.
4. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
5. L'Esecutore dovrà garantire:
 - a) che il personale educativo e addetto ai servizi generali, compreso quello destinato alle sostituzioni, sia in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia (es. titoli di studio come previsto dalla L. 205/2017, idoneità fisica, certificazioni sanitarie) e comunicate tempestivamente al committente ogni modifica;
 - b) un rapporto educatori - bambini rispettoso delle esigenze dei bambini e dei servizi e conforme ai parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
 - c) un rapporto personale addetto ai servizi generali - bambini rispettoso dei parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
 - d) la stabilità e continuità del personale educativo dovrà essere garantita, almeno

nell'ambito dell'anno educativo, indipendentemente dal numero di presenze giornaliere degli iscritti nel servizio, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente documentati;

- e) ai fini della continuità del servizio, qualora il numero di presenze lo richieda, la sostituzione degli operatori titolari, in caso di assenza a qualunque titolo, entro la giornata ed in tempo utile per l'espletamento del servizio stesso. A tal fine il Committente effettuerà le opportune verifiche;
 - f) che il personale impiegato osservi diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attui gli indirizzi indicati dal Committente, rispetti gli orari di servizio, mantenga un comportamento corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio. Le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale tramite vademecum o istruzione operativa;
 - g) che il personale mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
6. Qualora le disposizioni regionali o statali, in futuro, modifichino gli standards di servizio, l'Esecutore si impegna a svolgere i servizi in appalto alle medesime condizioni di prezzo, salvo che la modifica non incida sul numero di unità di personale necessarie.
 7. All'inizio del contratto deve essere inviato al Committente l'elenco nominativo del personale educativo e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con l'indicazione delle specifiche mansioni, dei titoli di studio e delle certificazioni sanitarie, ove necessarie, della tipologia di contratto, degli orari e dei turni di servizio settimanali. Dovranno poi essere comunicate con le stesse modalità le eventuali variazioni di personale che dovessero intervenire nel corso del contratto. I titoli di studio del personale impiegato dovranno essere inviati al committente all'inizio della prestazione lavorativa. Il personale educativo e ausiliario non in possesso del relativo titolo di studio dovrà essere prontamente sostituito facendo salva comunque l'applicazione di eventuali misure risarcitorie e penali da parte del committente.
 8. Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'Esecutore la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo. La richiesta di sostituzione sarà effettuata tramite contestazione scritta inviata all'Esecutore che potrà fornire le proprie controdeduzioni entro cinque giorni. In assenza di controdeduzioni o qualora il Committente non le ritenga sufficienti, l'Esecutore ha l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale entro il termine fissato dal Committente, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Committente stesso.

Art. 6 - Formazione del personale

1. L'Esecutore è tenuto al costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Per tutto il personale neoassunto dovranno essere individuati interventi formativi e di sostegno al ruolo nell'ambito del primo anno educativo di attività. Dovranno essere previsti anche interventi formativi inerenti alle disabilità. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico dell'Esecutore. L'Esecutore si impegna a far partecipare il proprio personale ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione promossi dal Committente, per almeno 12 ore per anno educativo per ciascun operatore, ad integrazione del piano della formazione predisposto dall'Esecutore stesso. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico del Committente, mentre il costo orario degli operatori partecipanti resta a carico dell'Esecutore.
2. L'Esecutore dovrà presentare al Committente, nell'ambito della relazione di cui all'art. 14, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno educativo concluso.

Art. 7 - Partecipazione delle famiglie

1. L'Esecutore deve provvedere alla gestione del nido in modo tale da favorire la

partecipazione delle famiglie utenti dei servizi, secondo le modalità esplicitate nel Progetto pedagogico ed educativo. Particolare attenzione deve essere posta al coinvolgimento dei genitori nel momento dell'ambientamento, alla condivisione dei progetti educativi, all'informazione sulle attività e al sostegno delle competenze educative dei genitori.

2. Il Coordinatore pedagogico dell'Esecutore o un suo delegato dovrà partecipare alle riunioni del Comitato di partecipazione del nido, dell'Assemblea generale dei genitori e del Gruppo di Lavoro Educativo.

Art. 8 - Servizio di mensa

Il servizio di ristorazione per i bambini è assicurato, attraverso la fornitura dei pranzi e delle merende da parte del gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale, secondo le specifiche tabelle di menu predisposte dal servizio dietetico scolastico e con le modalità previste nello specifico contratto di servizio.

L'Esecutore inoltre dovrà provvedere direttamente con proprie risorse:

- Al lavaggio delle stoviglie di eventuale pertinenza dell'asilo nido;
- Alla predisposizione refettori e apparecchiatura tavoli con relativi riordino e pulizia;
- Alla distribuzione e somministrazione pasti (pranzi, merende);

Art. 9 - Pulizie

1. Oltre a quanto previsto specificamente all'art. 8, l'Esecutore si obbliga a provvedere, con personale, materiali e attrezzature propri, agli interventi di pulizia ordinari e straordinari e al riordino della struttura all'interno e all'esterno, dei locali, dei materiali, delle attrezzature, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti e delle indicazioni del competente servizio AUSL e delle norme dettate in materia ambientale e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
2. Per le operazioni di pulizia devono essere utilizzati materiali conformi alle norme vigenti in Italia. Le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti, redatte in lingua italiana, devono essere messe a disposizione di tutto il personale.
3. Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l'inaccessibilità ai medesimi da parte dei bambini e il riconoscimento immediato da parte degli adulti (è fatto divieto di travasare materiale di sanificazione in contenitori privi di etichetta riportante il contenuto).
4. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte, con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi e con modalità tali da non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
5. L'Esecutore deve, altresì, provvedere alla disinfestazione e alla derattizzazione periodiche, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti e delle indicazioni del competente servizio AUSL.

Art. 10 - Locali e attrezzature

1. Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, il Committente anche per conto del Comune di Faenza, concede in uso gratuito i locali e gli impianti del nido, compresa l'area esterna, unitamente agli arredi ed alle attrezzature. All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 18.
2. L'Esecutore si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti, gli arredi, il materiale ludico - didattico e le attrezzature consegnate, esclusivamente per il servizio oggetto del presente appalto, con la massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura. Il Committente verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'Esecutore.
3. L'Esecutore sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature. I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai dipendenti del Committente o al personale da questo delegato per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Committente o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura

richiesti dal Committente.

4. L'Esecutore dovrà effettuare eventuali migliorie, offerte in sede di gara, ai materiali ludico – didattici e alle attrezzature di proprietà comunale concessi in uso, con oneri economici, tecnici ed amministrativi a proprio carico, nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti e previa autorizzazione del Committente. Al termine degli interventi, l'Esecutore dovrà fornire al Committente tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati che rimarranno a totale beneficio del Comune e del Committente, senza diritto ad alcun rimborso in merito.
5. L'Esecutore dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria della struttura ed alla tenuta del registro Controlli e Manutenzione in cui saranno elencati gli interventi svolti e le scadenze temporali delle azioni , consistenti a titolo esemplificativo in:

Opere elettriche:

Interventi di riparazione su impianti elettrici per mantenere l'impianto funzionante nello stato in cui viene consegnato comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o riparazione di parti non funzionanti e in particolare:

- sostituzione lampade, tubi fluorescenti, reattori, starter, condensatori;
- sostituzione di frutti componibili, tipo prese, interruttori ecc, e loro accessori;
- sostituzione di placche e coperchi delle scatole elettriche;
- sostituzione di dispositivi di comando e protezione entro quadri elettrici (interruttori, differenziali ecc) comunicando al Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina gli interventi eseguiti;
- riparazione/sostituzione di impianti speciali: telefonici, citofonici e videocitofonici, compreso elettroserrature;
- riparazione e sostituzione componenti degli impianti di allarme e/o antintrusione;
- sostituzione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di sicurezza o loro componenti quali batterie ecc., concordando con il Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina il materiale da installare;
- primo intervento per ricerca ed eliminazione di anomalie, con eventuale riparazione o sostituzione dei componenti sopraindicati;
- verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche (in subordine valutazione del rischio contro i fulmini ai sensi delle normative CEI vigenti);
- riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito o sovraccarico e relativa sostituzione di apparecchiatura (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnali acustici e luminosi ed aspiratori d'aria);
- controllo periodico, ai sensi delle norme UNI e CEI vigenti in materia, delle lampade di emergenza e sostituzione di quelle non funzionanti con relativa tenuta dei registri di manutenzione;
- controllo periodico di altri eventuali dispositivi di sicurezza (pulsanti di sgancio, soccorritori, altro) con relativa tenuta dei registri di manutenzione;

Opere Impianti Idrico/sanitari

Interventi di riparazione su impianti idrico / sanitari per mantenerli funzionanti nello stato in cui vengono consegnati, comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o riparazione di parti non funzionanti e in particolare:

- riparazione e/o sostituzione di rubinetti e sifoni, accessori e fissaggi e guarnizioni, rubinetti a tempo, flussometri e componentistica;
- riparazione e sostituzione delle cassette w.c. e loro componenti (tubi di raccordo, guarnizioni e manicotti, sedili, ecc.);
- riparazione e sostituzione degli accessori nei servizi igienici (portasapone, ecc.);

- espurgo periodico delle vasche biologiche e dei pozzetti degrassatori, disotturazione delle colonne di scarico, e delle reti e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso;
- disotturazione di scarichi wc, lavelli e lavabi;
- riparazione delle colonne montanti degli scarichi dei bagni;
- riparazione delle apparecchiature del bagno, riparazione di condotte di adduzione dell'acqua sanitaria in caso di rottura;

Opere varie

- pulizia grondaie e pluviali e piccole riparazioni;
- ripassatura, pulizia e riparazione manto di copertura;
- sistemazione di intonaci interni ed esterni nelle parti danneggiate e/o ammalorate per piccole superfici, con ripresa di tinta;
- ripristino di piastrelle di pavimenti e rivestimenti staccati o danneggiati per piccole superfici;
- tinteggiatura delle pareti e delle zoccolature;
- riparazione e/o sostituzione di parti rotte o danneggiate di paraspigoli e zoccolature già presenti;
- installazione e/o sostituzione di strisce antiscivolo
- mantenimento in situazione funzionale e di sicurezza di tutti i serramenti (porte, finestre) anche mediante riparazione e/o sostituzione delle parti ammalorate e non correttamente funzionanti (vetri, cardini, serrature, maniglie, molle chiudi porta, guarnizioni, cordelle, degli attacchi al rullo, delle molle, delle stecche e ganci delle veneziane, delle zanzariere e loro accessori, delle tende e loro accessori, ecc.);
- sostituzione di serrature e copie di chiavi su tutti i serramenti interni ed esterni, sia in caso di rotture sia in caso di smarrimento e relativa consegna al Committente;
- verifica delle porte e dei maniglioni antipanico situati sulle vie d'esodo;
- manutenzione ed eventuale ripristino o sostituzione di tutti i presidi antincendio, quali estintori, manichette antincendio, naspi, idranti, porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc., compresi i collaudi periodici, da effettuarsi secondo le norme vigenti. Gli interventi manutentivi dovranno garantire il rispetto della normativa antincendio;
- tenuta dei registri di controllo e di manutenzione;
- installazione di cartellonistica di sicurezza sulla base della valutazione dei rischi e del piano di evacuazione se non già esistenti;
- sfalcio dei manti erbosi, irrigazione e loro mantenimento in condizioni di funzionalità mediante pulizia e concimazione anche in funzione dell'andamento stagionale, con esecuzione di piccole semine;
- potatura di siepi ed arbusti;
- battitura delle pigne se presenti;
- taglio dei rami secchi e pericolanti;
- raccolta di fogliame, rami e prodotti vegetali e conferimento nei contenitori di raccolta differenziata;
- controllo ed eventuale sostituzione e messa in quota di chiusini e caditoie rotte;
- sistemazione di avvallamenti e/o di eventuali ostacoli o dislivelli pericolosi;
- riparazione di cancelli e recinzioni;
- verifica della stabilità degli alberi e comunicazione al Committente della necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

- sostituzione di botole dei pozzetti di pertinenza dell'edificio;
 - spargimento di sale e sgombero della neve al fine di rendere adeguatamente accessibile la struttura.
6. Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri necessari alla manutenzione delle apparecchiature e degli elementi degli impianti termici specifici del servizio.
 7. L'attuale dotazione di arredi e attrezzature presenti presso la struttura è in parte di proprietà comunale ed in parte del gestore uscente. I beni di proprietà comunale presenti nel nido sono elencati nell'allegato 2) "Elenco arredi e attrezzature comunali". L'Esecutore dovrà, a propria cura e spese, completare la dotazione del nido con quanto necessario al funzionamento del servizio in particolare completando la dotazione di arredi e attrezzature mediante la fornitura degli elementi mancanti, conformi a tutte le norme vigenti, ivi comprese le norme di prevenzione incendi (DM 16/07/2014), indicati nell'allegato 3) "Elenco arredi e attrezzature minime". L'Esecutore è tenuto a fornire e mantenere a proprie spese le dotazioni minime di cui all'allegato "Elenco attrezzature minime" per tutta la durata del contratto, provvedendo anche alle opportune manutenzioni e/o alle eventuali sostituzioni in caso di rottura nonché a tutti gli adempimenti obbligatori connessi all'utilizzo degli stessi. Al termine dell'appalto, le attrezzature di cui sopra fornite dall'Esecutore resteranno di proprietà del Comune senza che l'Esecutore possa vantare alcun diritto e richiedere alcun rimborso. Nei sei mesi precedenti il termine del contratto si procederà alla ricognizione dei beni ed all'inserimento nell'inventario comunale.
 8. L'Esecutore dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli arredi, delle attrezzature, dei materiali ludico - didattici, anche delle aree esterne, di proprietà comunale e provvedere alla sostituzione di quelli usurati o danneggiati, riconsegnandoli nello stato della fornitura iniziale o reintegrandoli nel numero e nella qualità, previa autorizzazione del Committente e nel rispetto delle norme vigenti. Al termine del contratto, detti beni resteranno di proprietà del Comune senza che l'Esecutore possa vantare alcun diritto e richiedere alcun rimborso.
 9. Oltre a quanto previsto nell'allegato 3) "Elenco arredi e attrezzature minime" e a quanto offerto in gara, L'Esecutore potrà integrare gli arredi, le attrezzature, i materiali ludico - didattici interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del progetto educativo, in accordo con gli uffici competenti del Committente. I materiali ludico - didattici dovranno essere adeguati all'età ed alle esigenze evolutive dei bambini, conformi alle normative vigenti e in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti al servizio. Gli arredi, i materiali ludico - didattici e le attrezzature di cui al presente comma, di proprietà dell'Esecutore, potranno essere restituiti allo stesso, al termine della gestione.
 10. E' a carico del Committente e del Comune la manutenzione straordinaria della struttura, degli impianti e dell'area verde (potature piante ad alto fusto).
 11. Il Committente, qualora ritenga necessario procedere ad interventi di manutenzione, potrà disporre a proprio insindacabile giudizio la chiusura dei servizi per il periodo strettamente necessario al compimento delle opere stesse, senza che l'Esecutore possa richiedere rimborsi per danni o altro. Il Committente si impegna a comunicare all'Esecutore gli eventuali interventi che intende realizzare e i tempi necessari.
 12. Il Committente, qualora intenda eseguire degli interventi strutturali nel servizio, che ne impediscano il sicuro utilizzo da parte dell'utenza e dell'esecutore, potrà disporre il trasferimento temporaneo dell'attività presso altra sede, senza che l'esecutore possa vantare rimborsi, danni o altro. Il Committente si impegna a comunicare all'Esecutore il luogo in cui il servizio verrà trasferito, gli interventi che intende realizzare ed i tempi necessari.
 13. L'Esecutore è tenuto a segnalare prontamente al Committente ogni necessità di interventi di manutenzione di sua competenza, affinché siano attivati gli interventi necessari.
 14. Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna in sede di verifica in contraddittorio con il direttore dell'esecuzione di cui all'art. 34. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte dell'Esecutore degli obblighi di manutenzione posti a suo carico in base al presente capitolato, si procederà all'applicazione delle penali, anche

con rivalsa sulla cauzione, salvo in ogni caso il maggior danno.

Art. 11 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'Esecutore dovrà garantire, nell'espletamento del servizio, la conformità a quanto previsto dai documenti relativi alla sorveglianza sanitaria nelle comunità infantili e scolastiche a cura del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Ravenna.
2. L'Esecutore è tenuto all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/75 e s.m.i. concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.
3. L'Esecutore dovrà, inoltre, garantire, nell'espletamento del servizio, la conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. L'Esecutore deve assicurare il rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni svolte ed ai materiali utilizzati.
5. L'Esecutore assume ogni onere e responsabilità, sollevando il Committente da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi, in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'obbligo di individuare la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08.
6. L'Esecutore sarà quindi unico responsabile per gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture (da parte dell'impresa) all'interno delle strutture affidate in gestione.
7. L'Esecutore si impegna a comunicare, elaborare e consegnare al Committente entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva la seguente documentazione:
 - a. nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 - b. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 - c. nominativi degli addetti alle varie figure previste nel piano di emergenza;
 - d. copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e. copia del Piano di emergenza redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art. 12.0. e D.M. 10.03.1998;
 - f. dichiarazione relativa al corretto mantenimento e regolare tenuta del Registro dei Controlli redatto ai sensi del D.M. 26.08.1992 art. 12 (la cui tenuta è a carico dell'impresa). Eventuali aggiornamenti della documentazione di cui alle lett. d) ed e) sopra dovranno essere presentati entro il 31 Ottobre di ogni anno.
8. L'Esecutore dovrà controllare le dotazioni delle cassette di pronto soccorso integrandole del materiale necessario.
9. I nominativi delle figure previste dal presente articolo devono essere comunicati annualmente entro il 31 Ottobre di ciascun anno educativo e aggiornati rispetto ad ogni variazione.
10. Sono a carico dell'Esecutore la predisposizione e l'aggiornamento del piano di evacuazione.
11. Ai fini dell'attuazione delle procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione (prove di evacuazione) devono essere ripetute almeno tre volte l'anno. La prima deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.
12. Si allega al presente contratto il DUVRI di cui al successivo art. 29.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Esecutore

1. Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico dell'Esecutore tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente poste a carico del Committente. In particolare sono a carico dell'Esecutore:

- ogni spesa inerente il personale impegnato nei servizi oggetto del presente appalto, compresa la fornitura di indumenti, scarpe e presidi di protezione;
 - ogni spesa inerente alle pulizie, ai servizi di lavanderia e stireria;
 - il pagamento dell'utenza telefonica;
 - l'acquisto della cancelleria, del materiale ludico-didattico, del materiale farmaceutico e parafarmaceutico, del materiale igienico/sanitario, nonché i beni di consumo necessari per il corretto svolgimento della gestione dei servizi, garantendone la conformità alle normative vigenti, anche con riferimento al rispetto del D.Lgs. 81/2008 (compresi i Dispositivi di Protezione Individuali ed i materiali per i presidi di primo soccorso), ed alle prescrizioni dell'Azienda USL competente.
2. L'Esecutore si impegna a trasmettere al Servizio competente, secondo le modalità stabilite dal Committente, le presenze giornaliere dei bambini iscritti al nido.
 3. Espletamento di tutte le procedure necessarie per ottenere l'Autorizzazione al funzionamento e accreditamento del servizio educativo di cui al *Capo II – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi* della L.R. 19/2016;
 4. L'esecutore si impegna a collaborare con il committente in tutte le progettualità, partecipazione a Bandi anche a livello europeo, a cui il Committente intende partecipare;

Art. 13 - Oneri a carico del Committente

1. Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico del Committente:
 - la gestione amministrativa della procedura di ammissione al nido (gestione delle domande di iscrizione e la predisposizione delle graduatorie, ecc.);
 - la definizione dell'ammontare delle rette di frequenza, la definizione della periodicità e delle modalità di riscossione nonché la riscossione delle stesse;
 - il personale educativo di sostegno ai bambini con disabilità;
 - la tariffa di igiene ambientale e tutte le utenze escluse quella telefonica.

Art. 14 - Monitoraggio del servizio - verifiche e controlli

1. Il Committente mantiene le proprie funzioni di indirizzo e controllo del servizio al fine di assicurare la omogeneità nonché la correttezza degli interventi.
2. Il Committente può disporre in qualunque momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
 - l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato;
 - la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.
 - Una verifica sulla rendicontazione sulle spese sostenute;
3. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di verificare i livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto utente/servizi anche mediante somministrazione di questionari agli utenti o altre forme di rilevazione della percezione degli utenti.
4. L'Esecutore si impegna, in accordo con il Committente, ad adottare strumenti e metodologie di valutazione e autovalutazione dei servizi, di eterovalutazione dei servizi e della qualità percepita dagli utenti.
5. Il personale incaricato dal Committente dovrà avere accesso ai locali in ogni momento, evitando comunque interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

6. L'Esecutore agevolerà ogni controllo svolto dai competenti organi sanitari, al fine della verifica del rispetto delle normative igienico - sanitarie.
7. Il personale dell'Esecutore deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.
8. Entro il mese di agosto di ogni anno, l'Esecutore deve presentare al Committente una relazione scritta contenente informazioni relative a:
 - verifica del progetto educativo;
 - verifica dell'attività del gruppo di lavoro educativo;
 - verifica della partecipazione delle famiglie;
 - verifica dei processi di valutazione e autovalutazione;
 - eventuali problematiche emerse e modalità di soluzione;
 - eventuali statistiche della rilevazione della soddisfazione degli utenti;
 - effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente appalto;
 - consuntivo degli interventi di formazione svolti a favore del personale.

Art. 15 - Durata del contratto

1. L'appalto decorre dal 01/09/2021 e comprende tre anni educativi (2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024). Il servizio cesserà di pieno diritto alla data del 31/07/2024, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. E' escluso il rinnovo tacito.
2. E' facoltà dell'ente rinnovare il servizio per ulteriori tre anni educativi, qualora il medesimo si sia svolto in maniera soddisfacente per l'ente, previa istruttoria tecnico - economica che darà conto delle ragioni e degli elementi che conducono al rinnovo.

Art. 16 - Referenti

1. L'Esecutore deve individuare e comunicare al Committente il responsabile unico dell'appalto che risponde al Committente.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è sig., ed é il referente del Committente per l'Esecutore. Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione, svolgendo altresì le attività specificamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016, e cura, per il tramite del direttore dell'esecuzione, tutti i rapporti con l'Esecutore.
3. L'Esecutore ed il Committente si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi.

Art. 17 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione, è ricoperto dal soggetto nominato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'Esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sot-

toscritti dall'Esecutore per avvenuta conoscenza. L'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviate al responsabile del procedimento.
4. Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Art. 18 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è preceduta dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 49/2018.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e di consegna dell'immobile locali impianti e attrezzature come indicato all'art. 10, in contraddittorio con l'Esecutore, fornendo le istruzioni e direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione medesima. L'avvio dell'esecuzione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
3. L'Esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Qualora l'Esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Il verbale di avvio dell'esecuzione e consegna è redatto in doppio esemplare e firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'Esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda. Tale verbale dovrà contenere le necessarie istruzioni e direttive circa l'avvio dell'esecuzione del contratto, nonché gli elementi di seguito precisati:
 - a) l'indicazione del/i locale/i in cui l'Esecutore svolgerà l'attività oggetto del contratto;
 - b) la descrizione dei mezzi, attrezzature e strumenti messi a disposizione dal Committente per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività contrattualmente previste sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.Qualora l'Esecutore intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità dello stato dei locali o delle attrezzature o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, sarà tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio, a pena di esclusione.
6. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio e consegna quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire
7. Nel caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto per fatto o colpa dell'Amministrazione l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Amministrazione, l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per la eccedenza.Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
9. Oltre alle somme espressamente previste nel superiore comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
10. L'Amministrazione non può esercitare la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 19 - Termine per la stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo diverso termine previsto negli atti di gara ovvero ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. La formalizzazione del contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.
4. Nel caso di cui al comma 2, il contratto deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Art. 20 - Controllo amministrativo-contabile. Contestazioni e riserve.

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'Esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'Esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
5. L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 21 - Attività di controllo in corso di esecuzione

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a controlli in corso di esecuzione. Il direttore dell'esecuzione svolge le attività individuate nella Parte II, Tit. V del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
 - accerta la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;

- accerta che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- certifica che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e realizzate nel pieno rispetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative di quanto contrattualmente previsto;

Si applica il D.M. n. 49/2018 Tit. III per quanto compatibile con il presente contratto.

2. Al fine di facilitare le operazioni di controllo e di verifica, l'Esecutore dovrà fornire all'Amministrazione tutte le informazioni atte a verificare il concreto svolgimento delle attività proposte e da realizzare.
3. L'accertamento della regolare esecuzione potrà essere effettuato:
 - mediante controlli a campione;
 - facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
 - utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 14.
4. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'Esecutore e un rappresentante del Committente. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere specifico verbale da cui risulteranno gli esiti delle verifiche effettuate, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.
5. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'Esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.
6. La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno e viene svolta con le modalità di cui al comma 2.
7. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede inoltre al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio.
8. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva.
10. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
11. L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
12. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
13. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 22 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 .
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si osserva l'art. 107, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
4. Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.
5. Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.
6. Per la sospensione, di cui ai commi 2, 3, e 4, del presente articolo non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e al successivo art. 23.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, co. 2, del DM 49/2018 in quanto compatibili.
8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento, affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Esecutore. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
9. Nel caso della sospensione dell'attività di cui al comma 4, l'esecuzione riprende al termine del periodo di sospensione dell'attività indicato nel provvedimento dell'autorità, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

Art. 23- Rapporti tra Esecutore e Committente per interruzione servizio a seguito di provvedimenti dell'Autorità sovraordinata

1. In caso intervengano condizioni di gravità tale per cui sia necessario, in via straordinaria ed emergenziale, da parte dell'Autorità competente (Stato e/o Regione) emettere un provvedimento di interruzione dell'attività educativa, nel rispetto del principio della continuità del servizio da parte dell'esecutore, il committente riconoscerà al gestore, per tutto il periodo di chiusura, la quota relativa ai costi fissi incompressibili che vengono fin d'ora identificati nella misura del 20% del fatturato mensile prendendo

come riferimento l'ultima mensilità riconosciuta interamente prima dell'avverarsi della sospensione del servizio, oltre alla quota del 5% per lo svolgimento da parte dell'esecutore di attività suppletive di base finalizzate a garantire la continuità del rapporto tra i bambini, le famiglie ed il personale impegnato nell'attività educativa; tali attività dovranno prevedere almeno un contatto telefonico tra il personale educativo e le famiglie con i bambini e la trasmissione di materiale educativo con metodologia digitale sempre a cadenza settimanale.

2. Il committente ha la facoltà di richiedere al gestore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sospensione dell'attività educativa, lo svolgimento di ulteriori attività che saranno oggetto di specifici accordi/proiezioni tra le parti e per le quali verrà corrisposto un ulteriore specifico riconoscimento che non potrà comunque superare il 5% del fatturato mensile prendendo come riferimento l'ultima mensilità riconosciuta interamente prima della sospensione del servizio;
3. Dovranno comunque essere sempre svolte tutte le attività previste nei provvedimenti di sospensione dell'attività educativa emessi dalle autorità sovraordinate, quali deroghe alla sospensione e per le quali si definiranno specifici accordi sia operativi che economici, tra Esecutore e Committente.
4. La retribuzione per le attività definite nei commi precedenti avverrà secondo le modalità previste all'art. 24 subordinatamente alla verifica dell'effettivo loro svolgimento da parte del committente.

Art. 24 - Scioperi

1. Poiché le funzioni previste dal presente capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Esecutore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.
2. L'Esecutore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta alle famiglie degli utenti nonché, tramite e-mail, al Committente nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della L. 146/90 e modifiche successive.

Art. 25 - Anticipazione e corrispettivo

1. In base a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto in favore dell'Esecutore la corresponsione di una anticipazione. Per il presente servizio l'anticipazione per l'anno educativo 2021/2022 è pari al 30% dell'importo contrattuale dell'anno educativo che sarà erogato all'Esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal Responsabile del Procedimento.
2. L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3 e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'anticipazione verrà recuperata nel seguente modo:
50% del corrispettivo mensile dovuto fino alla concorrenza dell'importo anticipato.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
4. L'Esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Per la gestione del servizio è riconosciuto all'Esecutore, per n. 11 mesi l'anno, un corrispettivo mensile unitario per ogni bambino effettivamente iscritto e inserito, unitamente agli oneri della sicurezza pari a € 1000/annui così come si ricava dal DUVRI allegato.
6. Il corrispettivo mensile unitario per bambino, determinato dalla ditta aggiudicataria in sede

di gara, è pari a €.....

7. Limitatamente alla sezione lattanti del nido d'infanzia, il corrispettivo mensile unitario offerto di cui al precedente punto 6 sarà incrementato del 10% in virtù dei maggiori costi sostenuti per la gestione di bambini con meno di 12 mesi di età;
8. In relazione ai posti/bambino a tempo parziale, il corrispettivo mensile unitario offerto per il servizio a tempo pieno sarà ridotto del 27%.
9. Il pagamento del corrispettivo mensile unitario decorre dal momento dell'avvio dell'inserimento del bambino nel servizio.
10. Nel mese di inserimento del bambino il corrispettivo unitario sarà corrisposto per intero se lo stesso avverrà entro il 15 del mese e sarà ridotto del 50% se l'inserimento stesso avverrà dal 16 alla fine del mese.
11. In caso di dimissioni il pagamento del corrispettivo mensile unitario sarà ridotto del 50% se le stesse avverranno entro il 15 del mese e sarà corrisposto per intero se le dimissioni avverranno dal 16 alla fine del mese.
12. Nel caso di eventi con carattere di eccezionalità debitamente documentati e giustificati che comportino assenze superiori al mese, il corrispettivo mensile unitario relativo al bambino sarà ridotto del 50%.
13. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sull'Esecutore a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato.
14. Tutti gli importi indicati nel presente capitolato devono intendersi IVA esclusa.

Art. 26 - Pagamento

1. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il Committente verserà all'Esecutore il corrispettivo di cui all'art. 25, oltre all'Iva nella misura di legge. Le somme da corrispondere all'Esecutore sono finanziate con risorse proprie del Comune di Faenza.
2. Il pagamento avverrà mediante mandati, sulla base della presentazione di regolari fatture mensili riepilogative accompagnate dalla rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. Gli oneri annuali per la sicurezza saranno pagati sulla base di regolare fattura da emettersi al termine del primo mese di servizio.
4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture dal Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'Iva sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'Iva in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**.
6. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il **Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina - Comune di Faenza**. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di

recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.": 7YYFK2

7. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG 8814816846**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'Amministrazione viene richiesto di indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'Esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato - la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**
8. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'Esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo effettuata dal direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 20 del presente capitolato.
10. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, il Committente acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità, relativo all'affidatario, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.
11. Si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.
12. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
13. In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni esposte nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sempreché detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).
14. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).
15. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 27 - Cessione del credito

1. La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, cui si rinvia. Pertanto le eventuali cessioni di credito saranno efficaci qualora il

Committente non le rifiuti nel termine di legge.

2. L'eventuale cessione in violazione di quanto previsto dalla normativa di cui al comma che precede è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'Esecutore nei confronti del cessionario.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo all'Esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il seguente codice identificativo di gara (CIG) **8814816846**.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore comunicherà il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al presente appalto, e le persone delegate ad operarvi, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Committente.
7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Faenza - P.zza del Popolo n. 1 tramite l'istituto Tesoriere del Comune di Faenza, secondo le norme che regolano la contabilità del Committente, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad

effettuare i pagamenti all'Esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 29 - Subappalto - Subcontratto

1. Possono essere affidate in subappalto unicamente le attività riguardanti la manutenzione ordinaria dell'immobile locali impianti e attrezzature, le attività di pulizia. Per tutte le altre attività/prestazioni è vietato il subappalto.
2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dal committente in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, il Committente è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l'esecutore dovrà depositare presso il Committente il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.
5. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.
6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:
 - a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105, co.2, del D.Lgs.50/2016.
7. Nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento l'esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento. In tal caso, l'esecutore, secondo le tempistiche previste dal presente capitolato speciale per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'Amministrazione con applicazione dello "split-payment" nella quale indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'esecutore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97).
L'Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'esecutore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.

8. Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva

1. L'Esecutore é obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, co.8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'esecutore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

4. Il Committente, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

5. Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

8. E' fatto obbligo all'Esecutore di comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 31 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

1. Il DUVRI redatto dal Committente è allegato sotto la lettera "1" al presente documento per farne parte integrante ai sensi di legge.
2. L'Esecutore é obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.
3. Gli oneri a carico dell'Esecutore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

Art. 32 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, co. 6, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore del contratto.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 33 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto e revisione prezzi

1. Modifiche o variazioni del presente contratto in corso di validità sono ammesse unicamente nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il direttore dell'esecuzione fornisce al responsabile del procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il direttore dell'esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto, sono ammesse nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso
5. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'esecutore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiama l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.
6. In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.
7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento.
8. Il contratto ai sensi dell'art. 106, lett. a) del Codice, è soggetto a revisione annuale del prezzo a decorrere dall'anno educativo 2023/2024, sulla base della richiesta depositata da parte dell'Esecutore e dell'istruttoria condotta in contraddittorio tra il Committente e l'Esecutore. Per il calcolo degli aggiornamenti potranno essere utilizzati gli strumenti operativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 34 – Conto finale e Verifica di conformità

1. Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio, trasmette al RUP il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Esecutore. All'atto della firma, l'Esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive

senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Il Direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore e redige il verbale di riconsegna previsto dall'art. 10. Nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Si richiama l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La verifica di conformità è diretta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Le attività di verifica di conformità sono dirette a verificare altresì che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. A tal fine è rilevante la seguente documentazione: copia degli atti di gara, copia del contratto, documenti contabili, verbali degli eventuali controlli effettuati in corso di esecuzione, risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguite, verbale di riconsegna e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile allo scopo.
5. Il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
6. La verifica di conformità è effettuata dal soggetto incaricato dal Committente, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone tempestivo avviso all'Esecutore che ha diritto di intervenire.
7. All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato redige apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli interventi al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
8. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'Esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle; nel caso ciò non dovesse avvenire il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.
9. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'Esecutore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.
10. Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
11. Il certificato di verifica di conformità deve essere formulato e deve contenere: estremi del contratto, indicazione dell'esecutore, nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale di riconsegna, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.
12. E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
13. Il certificato di verifica di conformità deve essere sottoscritto dall'esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Esecutore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

Art. 35 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

1. Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che

approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali, con liquidazione a favore dell'appaltatore della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi previsto dal comma 4-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del DURC, e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 103, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 36 - Responsabilità dell'Esecutore

1. L'Esecutore é sempre responsabile, sia verso il Committente e il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Esecutore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (comprendente il rischio locativo) e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 5.000.000,00 per persona
€ 5.000.000,00 per danni a cose
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Committente e il Comune di Faenza dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Committente e del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Servizio contratti del Committente prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

3. L'Esecutore dovrà provvedere, con primaria compagnia assicuratrice, alla copertura degli infortuni che possano colpire i minori iscritti o frequentanti i servizi oggetto del presente appalto, durante la partecipazione e la frequentazione di tutte le attività organizzate, gestite, indette, patrocinate dall'Esecutore, comprese tutte le attività intra-extra-pre-post e parascolastiche, organizzate dall'Esecutore, sia all'interno che all'esterno (a titolo esemplificativo ma non limitativo: gite ricreative ed educative, attività ginniche, ecc.), svolte in qualsiasi orario ed in qualunque giorno compresi i festivi, senza eccezione alcuna, purché dietro autorizzazione degli organi preposti.
4. Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio e l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
5. L'Esecutore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.

Art. 37 - Penalità

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

E' prevista, in caso di specifiche infrazioni, l'applicazione delle penalità seguenti:

- per ogni violazione accertata delle norme igienico – sanitarie nella distribuzione dei cibi:

€ 1000,00;

- per ogni violazione accertata degli obblighi di pulizia e sanificazione dei locali: € 700,00;
 - inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore / bambino stabilito dalle normative: € 500,00 per ogni infrazione giornaliera;
 - Presenza nel servizio di personale non in possesso dell'idoneo titolo di studio richiesto dal presente capitolato: € 500,00 per ogni infrazione giornaliera;
 - ai fini della continuità educativa, per sostituzione ingiustificata di personale educativo in corso d'anno, indipendentemente dal numero di presenze giornaliere degli iscritti nel servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore: € 500,00 per ogni episodio;
 - inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 400,00 per ogni ora;
 - inosservanza del calendario di apertura dei servizi: € 500,00 per ogni infrazione giornaliera;
 - comportamento sconveniente o scorretto nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca un più grave inadempimento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
 - per ogni caso di mancata o insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria o sostituzione delle attrezzature e degli arredi, di mancata manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti o di mancata comunicazione al Committente dell'avvenuta riparazione/sostituzione di beni comunali: € 200,00.
2. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente all'Esecutore.
 3. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'Esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento

Art. 38 - Modalità di applicazione delle penalità

1. Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'Esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale.
2. L'applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l'Esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.
3. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa dell'inadempimento.

Art. 39 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora si accerti che comportamenti dell'Esecutore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'Esecutore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del

procedimento, in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Se il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 35 del presente capitolato.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Committente provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'appaltante e opera di diritto.
6. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.

Art. 40 - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
 - a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
 - b) qualora si verificasse anche un solo episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di operatori dell'Esecutore;
 - c) qualora si verificasse anche un solo episodio di tossinfezione alimentare dovuto a mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle certificazioni mediche relative a diete speciali, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
 - d) violazione dell'obbligo di permettere al Committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
 - f) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
 - g) mutamento della destinazione d'uso dei locali affidati o gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune di Faenza;
 - h) utilizzo, in tutto o in parte dei locali e/o delle attrezzature del nido per finalità e attività estranee allo specifico servizio oggetto del presente appalto, in assenza di specifica autorizzazione del Committente;
 - i) mancato rispetto della clausola sociale dell'art. 47 del presente capitolato.
2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Committente, comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Art. 41- Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

Il responsabile del procedimento comunica all'Esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con

preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Art. 42 - Effetti della risoluzione

1. Con la risoluzione del contratto sorge nel Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Esecutore inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato all'Esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
3. L'esecuzione in danno non esime l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 43 – Garanzia definitiva

1. L'Esecutore é obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente ed é progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'Esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
6. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
8. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori. Il Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Il Committente può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 44 - Recesso

Il Committente ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 45 – Cessione del Contratto

1. E' vietata la cessione del contratto.
2. Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 46 - Protezione dati personali

I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente contratto di servizio:

a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;

b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate (realizzazione corso di formazione dei dipendenti);
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

Il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento; a tale proposito, l'Esecutore dichiara di ricorrere ai seguenti sub-responsabili dei trattamenti

Art. 47 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Committente **ha facoltà di procedere alla risoluzione** del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 48 -Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

1. L'Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.
2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (c.d. White-list) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016.
3. Nel caso in cui si proceda alla sottoscrizione del contratto in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, al quale si rinvia, e dalla documentazione antimafia definitiva si evidenzi la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante recede dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 4 del suddetto art. 4. L'Esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della presente convenzione ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.
5. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare che l'Amministrazione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'Esecutore.

Art. 49- Clausola sociale

1. In conformità ai principi dell'Unione europea sulla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'Esecutore si impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, tenuto conto delle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio e nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, nonché dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
2. Come previsto al punto 4.2 del Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui al superiore art. 48, l'Esecutore subentrante ha l'obbligo di informazione re preventiva alle organizzazioni sindacali in modo da agevolare la concreta attuazione della clausola sociale.
3. In caso di inadempimento il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456.

Art. 50 - Domicilio legale

1. Agli effetti del presente appalto, l'Esecutore elegge il proprio domicilio legale presso A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 51 - Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale, qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto del presente capitolato sarà di competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

Art. 52 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si farà riferimento:
 - alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018;
 - alle normative in materia di igiene e sanità degli alimenti e di refezione scolastica, alle norme vigenti in materia di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - alle normative relative alla tutela del personale;
 - al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. L'Esecutore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
3. L'Esecutore si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti e a quelle che saranno approvate nel futuro relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19, anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. L'Esecutore accetta tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 53 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le spese di registrazione saranno a carico dell'Esecutore. Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.

Art. 54 - Allegati

1. Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:
 - 1) "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI);
 - 2) "Elenco arredi e attrezzature del committente";
 - 3) "Elenco arredi e attrezzature minime"
 - 4) "Planimetria del nido".

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**
(art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs 81/2008)

e

**MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE**
(art. 26 comma 3 lett. b D.Lgs 81/2008)

SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E
SERVIZI EDUCATIVI

Appalto di servizio di gestione del Nido d'Infanzia
"PEPITO"
per il periodo 01.09.2021 – 31.07.2024 con possibilità di
rinnovo per ulteriori 3 anni

Comune di FAENZA

Dirigente del Settore DOTT. SSA BENEDETTA DIAMANTI

Sede Amministrativa – Piazza del popolo 31

Responsabile Contratto /RUP Dott.ssa BENEDETTA DIAMANTI

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021
- 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Referente presso la sede di svolgimento del lavoro: Presso la sede di svolgimento del lavoro non è presente personale della stazione appaltante; occorre fare quindi riferimento al referente del contratto.

Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite presso i locali dell'asilo nido comunale "Pepito", sito in via Laghi , come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto.

Il presente appalto si configura quale contratto di servizi educativi e pulizie di tutti i locali del nido d'infanzia "Pepito", sito in via Laghi , a favore del Unione della Romagna Faentina, come meglio indicato nel capitolato speciale di appalto

Disposizioni specifiche per il presente appalto:

Il servizio educativo e pulizie di tutti i locali si svolge utilizzando una porzione di immobile comunale adibiti per l'uso di cui all'oggetto; i locali sono concessi in uso al gestore e quindi si configurano come "luoghi di lavoro" soggetti alla responsabilità, alla vigilanza ed al controllo dell'appaltatore (e non della stazione appaltante - Unione della Romagna Faentina).

Nella suddetta porzione di immobile è il gestore che svolge l'attività principale; il personale della stazione appaltante è quindi in questi locali un soggetto assimilabile al personale di una ditta esterna.

Nel presente appalto di Servizio di gestione nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (vedi rischi individuati con **Si**)

n	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	Si	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Si	<input type="checkbox"/>
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Si	<input type="checkbox"/>
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	Si	<input type="checkbox"/>
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI	<input type="checkbox"/>	No
5		all'interno della sede	Si <input type="checkbox"/>

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	All'esterno della sede	Sì	<input type="checkbox"/>
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI		Sì	<input type="checkbox"/>
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	No
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	No
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		Sì	<input type="checkbox"/>
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		Sì	<input type="checkbox"/>
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	No
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		Sì	<input type="checkbox"/>
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		<input type="checkbox"/>	No
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		Sì	<input type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		Sì	<input type="checkbox"/>
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		Sì	<input type="checkbox"/>
17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		Sì	<input type="checkbox"/>
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica	<input type="checkbox"/>	No
		Acqua	<input type="checkbox"/>	No
		Gas	<input type="checkbox"/>	No

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

		Rete dati	<input type="checkbox"/>	No
		Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	No
19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione funi	<input type="checkbox"/>	No
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	No
		Idranti	<input type="checkbox"/>	No
		Naspi	<input type="checkbox"/>	No
		Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	No
20	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	No
		Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	No
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		Sì	<input type="checkbox"/>
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		Sì	<input type="checkbox"/>
23	MOVIMENTO MEZZI		Sì	<input type="checkbox"/>
24	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		Sì	<input type="checkbox"/>
25	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		Sì	<input type="checkbox"/>
26	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		Sì	<input type="checkbox"/>
27	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		Sì	<input type="checkbox"/>
28	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		Sì	<input type="checkbox"/>

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

29	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	Sì	<input type="checkbox"/>
30	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA	Sì	<input type="checkbox"/>
31	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	Sì	<input type="checkbox"/>
32	EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI BAMBINI	Sì	<input type="checkbox"/>
33	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	<input type="checkbox"/>	No
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	<input type="checkbox"/>
35	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	Sì	<input type="checkbox"/>
36	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Sì	<input type="checkbox"/>
37	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Sì	<input type="checkbox"/>
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	No

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

Negli ambienti di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà essere sempre riconoscibile, dotato di cartellino personale di riconoscimento.

L'impresa aggiudicataria dovrà avere a disposizione il proprio documento di valutazione dei rischi per l'attività svolta ed esibirlo eventualmente all'Unione della Romagna Faentina.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- è vietato fumare

- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Nei locali utilizzati per lo svolgimento del servizio: prima di fare intervenire imprese per la esecuzione di lavori o di servizi (su commessa dell'impresa aggiudicataria es pulizie, piccole riparazioni, ecc.) o prima di utilizzare/collegare alla rete elettrica apparecchiature della Ditta aggiudicataria o di altre imprese, anche per l'esecuzione del lavoro (esempio apparecchi per il riscaldamento vivande, trapani, ecc....) il personale dell'impresa dovrà verificare la idoneità delle apparecchiature in relazione agli impianti esistenti.

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore; le attrezzature e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

È necessario coordinare l'attività dell'impresa aggiudicataria con il referente della sede ove si svolge il lavoro per comportamento da tenere in caso di emergenza e evacuazione

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza o il referente sul posto.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza sono disponibili presso il nido d'infanzia "Pepito".
- è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

Il presente documento che andrà a costituire un allegato al contratto è stato redatto al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro:

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Ditte che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione dell'Unione della Romagna Faentina eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

In caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno, i lavoratori della Ditta dovranno avvisare tempestivamente il referente sul posto dell'Ente.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di personale dell'appaltatore, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi e l'installazione di macchinari o altre attrezzature non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento. E' obbligo della ditta appaltatrice segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

3) RISCHIO CADUTA DALL'ALTO E DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi da eseguire in quota (da parte di personale della ditta aggiudicataria o da parte di personale dipendente di ditte incaricate dalla ditta aggiudicataria) si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

Il soggetto esecutore (sia personale della ditta aggiudicataria sia personale dipendente da ditte incaricate da questa) prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve obbligatoriamente predisporre misure di protezione collettiva; inoltre deve accertarsi che questi lucernari, tetti, coperture e simili, abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. In caso di dubbi il soggetto esecutore deve reperire le informazioni dall'Unione della Romagna Faentina, tramite il referente del contratto o tramite il referente sul posto.

4) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

L'impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici tecnici competenti.

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della legge n. 248/2005 e suo regolamento attuativo, D.M. SVEC n° 37/2008 per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

7) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari o i referenti sul posto delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

8) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel caso di utilizzo di apparecchiature che prevedono emissioni di radiazioni non ionizzanti: nel caso in cui durante le attività si configurino rischi per terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

9) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, d.lgs.81/08), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R.459/96 "direttiva macchine" e successive modifiche e integrazioni.

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda.

10) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG DMSVEC 37/2008 e regolamento di attuazione) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte dei Vigili del fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

11) EMERGENZA GAS

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.

12) IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

13) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE

Nei depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li o, nel caso di scuole, attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio), Non è consentito depositare altri materiali. L'eventuale utilizzo anche temporaneo di suddetti locali deve essere esplicitamente autorizzato dal referente locale.

14) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE

Ai sensi delle normative in materia di prevenzione incendi tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza.

In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche distributive degli spazi, anche temporanee, andranno comunicate al Comune di Faenza e all'Unione della Romagna Faentina.

15) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), e in ogni caso per carichi superiori a 200/kg/m² dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente Servizio dell'Unione della Romagna Faentina/Comune di Faenza l'idoneità statica dell'intervento.

16) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

In caso di sversamenti di liquidi o di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno, i lavoratori della Ditta dovranno avvisare tempestivamente

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

il referente sul posto dell'Ente

17) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

18) EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

19) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede / in orario di attività scolastica, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività.

20) USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC.

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici comunali deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

21) FIAMME LIBERE

L'uso di fiamme libere deve essere esplicitamente autorizzato dal referente locale dell'Ente.

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative necessitanti l'impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili. Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

22) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI della ditta aggiudicataria / al personale di altre amministrazioni

Nel caso di necessità di attività manutentive che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovranno essere concordati tempi e modalità di esecuzione fra il personale della ditta aggiudicataria e gli uffici comunali che si occupano di

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

interventi manutentivi; dovranno essere fornite (da parte del personale della ditta aggiudicataria) informazioni al personale che esegue le manutenzioni (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro).

Il responsabile del contratto preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. I dipendenti della ditta aggiudicataria, in caso di segnalazioni di disagi o lamentele dovranno rapportarsi con il referente del contratto per concordare le modalità di proseguimento dell'attività.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il referente del contratto dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione. (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la eventuale sospensione delle attività scolastiche.

23) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI / del personale di altre amministrazioni

I dipendenti comunali che svolgono attività manutentive ed i dipendenti delle ditte appaltatrici incaricate dalla Amministrazione dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi manutentivi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica l'appaltatore preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

24) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle prescrizioni del presente documento e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC (qualora previsto e redatto).

Sono disponibili nei luoghi di lavoro impianti e mezzi di estinzione incendio; il personale della ditta appaltatrice è autorizzato all'uso di tali impianti e mezzi; il personale della ditta appaltatrice deve essere adeguatamente formato all'uso di tali impianti e mezzi (con l'onere della formazione a carico delle singole

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

ditte); il personale suddetto deve informarsi preventivamente su quanto messo a disposizione o predisposto dalla Stazione Appaltante che oltre ai mezzi estinguenti è costituito dalla segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), dalle istruzioni per l'evacuazione, dall'indicazione del recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza), dalle modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc..

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici.

25) DISPOSIZIONI PER LUOGHI DI LAVORO PARTICOLARI

In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nei Nidi d'Infanzia e nelle Scuole Comunali e nei luoghi con presenza di pubblico (musei, biblioteche, ecc.):

- ogni attività straordinaria, non rientrante nelle normali tipologie di lavoro interna ed esterna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il personale della ditta appaltatrice, il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della didattica o i responsabili della gestione dell'immobile (dirigente comunale, dirigente scolastico, ecc.)
- gli interventi comportanti attività rumorose, o che prevedano interruzione dell'elettricità o delle forniture di acqua e gas, emissione di sostanze in loco dovranno svolgersi possibilmente fuori dall'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica o del locale. Anche le attività all'esterno dell'area dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con la didattica e la sicurezza dell'utenza. Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività dell'appaltatore all'interno delle aule o nelle aree con presenza di scolari, personale ed utenti, pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della scuola o con attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze;
- non lasciare all'interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali di lavoro (quali ad esempio contenitori di vernice, solventi o simili). Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell'area scolastica alla fine delle attività del personale dell'appaltatore.

I bambini non devono giocare o sostare nelle aree che siano state oggetto di lavorazioni. Occorre, pertanto, segnalare e coordinare le attività con i responsabili della didattica o dell'immobile.

Lo scambio di informazioni con i responsabili della gestione dell'immobile prevederà che questi ultimi siano informati circa i lavori da attuare nell'ambito

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

degli immobili comunali. Occorre, pertanto, che gli operatori della ditta appaltatrice raccolgano informazioni su:

- i responsabili dell'immobile per la gestione delle emergenze;
- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;
- i luoghi che sarà possibile adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili.

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione di specifiche possibili interferenze dovrà essere redatto un "verbale di coordinamento" tra il personale della stazione appaltante/responsabile dell'immobile e il personale della ditta appaltatrice e/o le ditte subappaltatrici.

26) ULTERIORI PRESCRIZIONI

L'Impresa appaltatrice in caso di lavorazioni o interventi particolari dovrà delimitare all'occorrenza le aree di intervento, disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà tempestivamente segnalare al referente locale il verificarsi di qualsiasi evento accidentale che possa comportare rischi per l'incolumità delle persone o il danno a cose. I dipendenti della ditta appaltatrice in caso di eventi sopra indicati dovranno interrompere l'attività ed eventualmente concordare le modalità di proseguimento della stessa.

La ditta appaltatrice / incaricata si impegna a comunicare (preventivamente, o in occasione del primo contatto con il referente locale) i recapiti telefonici portatili degli addetti che opereranno al fine di ottenere una pronta reperibilità.

27) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

Al fine di chiarire le competenze fra Comune di Faenza/L'Unione della Romagna Faentina ed appaltatore si definisce che, **per quanto riguarda i lavoratori dell'appaltatore:**

- l'onere di fornire attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs.81 è in carico all'Appaltatore
- l'onere di fornire dispositivi di protezione individuale e curare che vengano utilizzati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III è in carico all'Appaltatore
- l'onere di dotare il lavoratore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità, è in carico all'Appaltatore
- l'onere di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria è in carico all'Appaltatore

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021 - 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

- l'onere di effettuare la formazione del lavoratore è in carico all'Appaltatore.

Il presente documento si applica a tutti i servizi ed i lavori previsti in appalto così come meglio dettagliati nel capitolato speciale.

Gli oneri per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sono stati quantificati in € 1000,00 annui (oneri totali appalto € 3000,00) e non sono soggetti a ribasso.

DUVRI - Appalto di servizio di gestione del Nido d'infanzia "Pepito" per il periodo 01.09.2021
- 31.07.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni

Per l'Unione della Romagna Faentina

per la Ditta
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

Asilo nido comunale via Laghi - Elenco attrezzature in dotazione al nido

ELENCO ARREDI E ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE

Allegato 2

OGGETTO	DESCRIZIONE	EDIFICIO
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BOX PER ASILI NIDO	CON SCALA SALISCENDI IN LEGNO E LAMINATO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BOX PER ASILI NIDO	CON SCALA SALISCENDI IN LEGNO E LAMINATO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE	QUATTRO ANTE	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE	QUATTRO ANTE	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
IN LEGNO + PANCHE X GIARDINO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
IN LEGNO + PANCHE X GIARDINO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCA IN METALLO E LEGNO/LAMIN. PER ESTERNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCA IN METALLO E LEGNO/LAMIN. PER ESTERNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
GIOCO A MOLLA		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
GIOCO A MOLLA		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
STRUTT. MULTIG. IN MET. E LEGNO+SCIVOLO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CASSETTA	IN LEGNO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CASSETTA		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTA ABITI IN LAMINATO	6 POSTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO IN LEGNO/LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO IN LEGNO/LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO IN LEGNO/LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE BASSO IN METALLO E LAMINATO	PORTADISEGNI, CON RUOTE	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SCAFFALATURA IN METALLO ALTA		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CARRELLO INOX PORTAVIVANDE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ASCIUGATRICE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO IN LEGNO	CON UN CASSETTO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO IN LEGNO/LAMIN. E METALLO	QUADRATO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCHINA BAMBINI IN LAMINATO DOPPIO LATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI

Asilo nido comunale via Laghi - Elenco attrezzature in dotazione al nido

SEDIA IN LEGNO PIEGHEVOLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO IN LEGNO/LAMINATO ROTONDO	CON PORTAGIOCHI IN PLASTICA	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CARRELLO IN LEGNO/LAMINATO PORTAGIOCHI		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BOX PER ASILI NIDO	PALESTRA	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTAGIOCHI IN LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCHINA BAMBINI IN LAMINATO DOPPIO LATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTAGIOCHI IN LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PENSILE IN LEGNO/LAMIN.		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
LAVELLO DOMESTICO + MOBILE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PENSILE IN LAMINATO + SCOLAPIATTI		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE AD ANGOLO IN LEGNO	LEGNO, LAMINATO	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CASSETTIERA IN LEGNO O LAMINATO	CON TRE CASSETTI	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCHINA BAMBINI IN LAMINATO DOPPIO LATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
PANCHINA BAMBINI IN LAMINATO DOPPIO LATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI

Asilo nido comunale via Laghi - Elenco attrezzature in dotazione al nido

ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE IN LEGNO/LAMINATO A CASELLE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTAGIOCHI IN LAMINATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
CULLA IN LEGNO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
BRANDINA WESCO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SPECCHIO A PARETE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO QUADRATO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
LAVAGNA A MURO DOPPIA		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTAGIOCHI		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
MOBILE PORTAOGGETTI		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
ARMADIETTO SCOL. IN LEGNO/LAMINATO 2 ANTE		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
FASCIATOIO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	giallo - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	giallo - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	rosa - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	rosa - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	celeste - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
TAVOLO LEGNO/LAMINATO RETTANGOLARE	celeste - cm 65x130x52h	ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI
SEGGIOLINA MATERNA/NIDO		ASILO NIDO DI VIA LAGHI

dotazione minima

DOTAZIONI MINIME NIDO D'INFANZIA PEPITO		Allegato 3
SPECIE	SOTTO SPECIE	Q.TA'
Arredi per materna o nido	SEGGIOLINE	95
Arredi per materna o nido	TAVOLI QUADRATI	3
Arredi per materna o nido	TAVOLI IN LEGNO RETTANGOLARI	12
Arredi per materna o nido	TAVOLI TONDO PER ATELIER	1
Arredi per materna o nido	DIVANETTI/PANCHINE DA INTERNO	11
Arredi per materna o nido	POLTRONCINE	4
Arredi per materna o nido	SPECCHI A PARETE	8
Arredi per materna o nido	MOBILE GUARDAROBA PER BAMBINI	Per 69 bb
Arredi per materna o nido	MOBILE PORTA GIOCHI A	14
Arredi per materna o nido	ARMADIETTI/MOBILETTI BASSI	4
Arredi per materna o nido	MENSOLE	35
Arredi per materna o nido	BRANDINE O LETTINI	58
Arredi per materna o nido	CASELLARI PORTA VESTITI A CASELLE sez divezzi	Per 23 bb
Arredi per materna o nido	CASELLARI PORTA VESTITI A CASELLE sez semidivezzi	Per 13 bb
Arredi per materna o nido	CASELLARI PORTA VESTITI A CASELLE sez. lattanti	Per 11bb
Arredi per materna o nido	CASELLARI PORTA VESTITI A CASELLE sez.Misti	Per 22 bb
Arredi per materna o nido	FASCIATOIO	7
Arredi per materna o nido	SCAFFALI PER DEPOSITO	
Arredi per materna o nido	LETTINI CON SPONDE PER LATTANTI	11
Attrezzatura nido	CESTONI PER GIOCHI	
Attrezzatura nido	PATTUMIERE PER BAGNO	1 in ogni servizio
Attrezzatura nido	CESTONI O PASSEGGINI PER TRASPORTO BAMBINI	
Attrezzatura nido	SEGGIOLONI PER LATTANTI	11
Gioco/arredo	POSTAZIONE ANGOLO MORBIDO	2 per sezione
Gioco/arredo	ARREDAMENTO PALESTRA DI PSICOMOTRICITA'	
Gioco/arredo simbolico	POSTAZIONE GIOCO SIMBOLICO	2 per sezione

dotazione minima

Gioco/arredo	MOBILE PRIMI PASSI	2
Attrezzatura per cucina lattanti	PENSILE E MOBILE PORTAOGGETTI	1
Attrezzatura per cucina lattanti	LAVELLO DOMESTICO CON MOBILE	1
Attrezzatura per cucina lattanti	FRIGORIFERO	1
Attrezzatura per cucina lattanti	FORNELLO	1
Giochi da esterno	STRUTTURE MULTIGIOCO	5
Giochi da esterno	PUNTI GIOCO DA ESTERNO	8
Giochi da esterno	TAVOLI IN LEGNO	8
Giochi da esterno	CASSETTE IN LEGNO	2
Arredi da esterno	PANCHE IN LEGNO PER BAMBINI	12
Arredi lavanderia	ARMADIO ALTO	1
Arredi lavanderia	LAVATRICE	1
Arredi lavanderia	ASCIUGATRICE	1
Arredi per personale	SEDIE PER ADULTI	5
Arredi per personale	ARMADIETTI SPOGLIATOIO PERSONALE	1 per operatore
Arredi da ufficio	SCRIVANIA	1
Arredi da ufficio	TAVOLO PER RIUNIONI	1
Arredi da ufficio	PC	1
Arredi da ufficio	STAMPANTE	1
Arredi da ufficio	MOBILE PORTA DOCUMENTI	1
Arredi da ufficio	SEDIE DA UFFICIO	4
Arredi da ufficio	SEDIE PER ADULTI OSPITI	30

--

SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività libere
(nido e scuola dell'infanzia)
(mq 94,51)

SCUOLA DELL'INFANZIA

Aula speciale
(scuola dell'infanzia)
mq 27,72

H 300
ZONA LAVAGGIO

H 300
UFFICIO

ZONA ASCIUGATURA

ZONA RIPOSO

SERVIZIO
mq 6,50
r.l. 3,98
r.o. 8,09

SEZIONE 1
mq 40,18
r.l. 3,98
r.o. 6,56

SEZIONE 2
mq 40,18
r.l. 3,98
r.o. 6,56

SERVIZIO
mq 6,50
r.l. 3,98
r.o. 8,09

SEZIONE 3
mq 40,18
r.l. 3,98
r.o. 6,56

SERVIZIO
mq 6,50
r.l. 3,98
r.o. 8,09

SEZIONE 4
mq 40,18
r.l. 3,98
r.o. 6,56

CORRIDOIO
mq 110,42
r.l. 4,44
r.o. 11,82

AULA COMUNE
mq 58,77
r.l. 3,19
r.o. 13,08

RIPOSTIGLIO
mq 12,96

DORMITORIO
mq 12,15
r.l. 14,99
r.o. 14,99

CUCINETTA
mq 6,88
r.o. 6,00

WC
mq 8,84
r.l. 6,88
r.o. 8,44

H 280
SEZIONE 5
mq 39,33
r.l. 3,90
r.o. 6,43

DORMITORIO
mq 12,15
r.l. 14,99
r.o. 14,99

ANTIBagno
mq 6,60
r.l. 6,60
r.o. 6,60

BAGNO
mq 6,00
r.l. 6,17
r.o. 6,17

AULA SPECIALE
mq 27,72
H 300

SERVIZIO
mq 2,73
r.l. 2,73
r.o. 0

RIPOSTIGLIO
mq 12,96
H 300

SPOGLIATOIO
(nido e scuola dell'infanzia)
mq 5,76
H 300

ANTIBagno
mq 6,60
r.l. 6,60
r.o. 6,60
H 300

WC
mq 1,80
r.l. 1,80
r.o. 1,80

WC
mq 1,80
r.l. 1,80
r.o. 1,80

DISPENSA
mq 11,83
H 300

DISPENSA
mq 10,72
r.l. 10,46
r.o. 10,46
H 300

CUCINA
mq 10,72
r.l. 10,46
r.o. 10,46
H 300

SPOGLIATOIO
mq 5,76

CENTRALE
TECNICA

NIDO D'INFANZIA "PEPITO"
Via Laghi n.71 - Faenza

- spazi ad uso esclusivo del nido d'infanzia
- spazi condivisi con la scuola dell'infanzia "Giardino dei Sogni" (I.C. Matteucci)